

N. R.G. 16995-1/2025



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini,
letta l'istanza depositata dal difensore di parte ricorrente,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da

██████████, nato a ██████████ in Etiopia il ██████████ (C.F. ██████████),
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Datena del Foro di Milano sito
in Milano, via Pantaleo n. 3

ricorrente

contro

**COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ASILO C/O C.T. PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA UTG**

MINISTERO DELL'INTERNO

resistenti

**E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: Istanza di sospensiva del provvedimento con il quale la Commissione nazionale per il diritto di asilo il 28.2.2025 ha revocato lo status di rifugiato riconosciuto al sig. ██████████

Con provvedimento emesso in data 28/2/2025, notificato il 3/4/2025, la Commissione nazionale per il diritto di asilo adottava nei confronti del ricorrente il provvedimento di revoca dello status di rifugiato.

Avverso tale decreto la difesa del ricorrente ha presentato tempestivo ricorso in data 1.5.2025 eccependo l'illegittimità del provvedimento impugnato e chiedendo, in via principale, di accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, il diritto al riconoscimento della protezione speciale (art. 19 commi 1 e 1.1. TUI).

Con decreto del 22.5.2025 veniva fissata udienza ai sensi dell'art. 35 bis d. lgs. n. 25/2008 per il giorno 17.7.2025; in tal sede la difesa dava atto, tra le diverse deduzioni svolte, che il 27.8.2025 era previsto l'incontro in Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno in pendenza del giudizio. Alla successiva udienza del 21.10.2025 la difesa dava atto che la Questura, senza un formale provvedimento, aveva negato il rilascio di un permesso di soggiorno benchè avesse accordato l'appuntamento di agosto a tal fine, ed anticipava il deposito di istanza finalizzata alla declaratoria giudiziale dell'effetto sospensivo ex lege, derivante dal deposito del ricorso introduttivo, o, in subordine, di una pronuncia di accoglimento dell'istanza cautelare sussistendone i presupposti.

In data 27.10.2025 la difesa ha depositato istanza diretta al riconoscimento dell'effetto sospensivo automatico *ex lege* derivante dal deposito del ricorso introduttivo ex art. 35 bis comma 3 d. lgs. n. 25/2008 o, in subordine, l'accoglimento dell'istanza cautelare

considerata la pendenza del processo penale di revisione dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona.

§ Ritiene il Tribunale che l'istanza diretta alla declaratoria di sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in questa sede meriti pieno accoglimento.

Invero, come dedotto dalla difesa, il presente giudizio è disciplinato dall'art. 35 bis d. lgs. n. 25/2008 che richiama "Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35", tra essi figurano, stante il richiamo all'art. 33, i provvedimenti di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale.

La disciplina dell'art. 35 bis d. lgs. n. 25/2008 prevede, come già disposto dalla Direttiva procedure, la regola generale della sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e le specifiche ipotesi (eccezioni) nelle quali il deposito del ricorso non sospende tali effetti (art. 35 bis comma 4 lett. da a) a d-bis) d. lgs. cit).

E' del tutto evidente che il caso in esame (i.e. l'impugnazione di un provvedimento di revoca dello status di rifugiato da parte della Commissione nazionale per l'asilo) non rientra in alcuna delle specifiche ipotesi di cui all'art. 35 bis comma 4 d. lgs. n. 25/2008, di talchè deve ritenersi applicabile la regola generale prevista dal comma 3 del citato articolo.

Va dunque dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, in quanto la sospensione richiesta è stabilita ex lege.

**P. Q. M.
dichiara**

che il decreto del 28/2/2025, notificato il 3/4/2025 con il quale la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha revocato lo status di rifugiato nei confronti di ██████████ ██████████, nato a ██████████ in ██████████ il ██████████ (C.F. ██████████), è sospeso ex lege.

Si comunichi.

Milano, 17.1.2026.

Il giudice
Dott.ssa Elena Masetti Zannini